

Legge Regionale n. 16/1995, Art. 4. Criteri per la concessione di contributi per la promozione economica dei prodotti agroalimentari regionali

1. Premessa

La L.R. n. 16/1995 favorisce sia la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari regionali, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali, sia la corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e sulle tecniche utilizzate per ottenerli. La realizzazione di dette finalità è perseguita tramite iniziative dirette della Regione e tramite il contributo ad attività promozionali.

2. Prodotti oggetto di promozione

Con i presenti criteri s'intende disciplinare la concessione di contributi per attività promozionali relative ai prodotti di cui all'art. 2, come di seguito declinati:

- a) prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente, ovvero Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- b) prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa rispetto alla produzione nazionale;
- c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 28 ottobre 1999 n. 28, concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori
- d) prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio

E' escluso il prodotto "pera" per il quale, con deliberazione n. 1277/2022, è già stato attivato specifico intervento contributivo.

3. Requisiti dei beneficiari

Possono accedere ai contributi i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, come di seguito riportato:

- a) consorzi di tutela delle denominazioni d'origine riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge regionale, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
- c) consorzi od associazioni che rappresentino almeno il venticinque per cento degli operatori iscritti all'Albo regionale dei produttori biologici;
- d) consorzi di grado ulteriore costituiti dall'unione di quelli previsti nelle precedenti lettere a) b) e c).

I soggetti che presentano domanda devono rispettare i requisiti e soddisfare le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal

Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021;

- non essere classificati come imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 59 del Regolamento (UE) n. 2472/2022;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette;
- avere provveduto al versamento delle somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, il beneficiario non dovrà risultare presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (cd. Deggendorf);
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva DURC). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di contributo e dell'eventuale concessione del medesimo aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

In Anagrafe delle aziende agricole dovrà altresì essere compilata ed aggiornata la sezione relativa alla dimensione d'impresa secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2742/2022 della Commissione.

4. Disponibilità finanziaria e intensità dell'aiuto

La disponibilità finanziaria è pari ad € 129.520,00 e grava sulle risorse regionali stanziare sul capitolo 13034 "Contributi a imprese per la realizzazione di progetti di promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari (artt. 2, 3 e 4 L.R. 21 marzo 1995, n. 16)" del bilancio per l'esercizio finanziario 2023.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere al massimo il 70% delle spese ammissibili.

Ciascun beneficiario può presentare un unico progetto di entità non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 25.000,00.

Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, si procederà ad una riduzione dell'intensità dell'aiuto in maniera proporzionale fino alla concorrenza delle risorse recate dal presente avviso.

5. Pluralità di linee di finanziamento

Il soggetto richiedente deve esplicitare chiaramente il ricorso ad altre fonti di finanziamento per la medesima attività di promozione, richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibili. Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto

del 100% previsto dal Regolamento (UE) n. 2472/2022 per l'attività di promozione.

6. Attività e spese ammissibili

Le attività di promozione possono prevedere:

1. l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
2. la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al prodotto.

Per la realizzazione delle attività di promozione - in base a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 - le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

1. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni:
 - spese di iscrizione;
 - affitto di locali, aree e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - spese di viaggio;
 - spese per la spedizione dei prodotti oggetto dell'azione promozionale;
 - spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - premi simbolici fino ad un valore di 500 euro;
2. per la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al prodotto:
 - spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione;
 - spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati reali sui regimi di qualità del prodotto.

L'attività di promozione deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione e non deve far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o all'origine del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto è possibile solo se esattamente corrispondente alla denominazione registrata.

Non sono ammissibili spese diverse da quelle espressamente previste, incluse le spese generali.

Le attività potranno interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre **dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2023**.

Ai sensi dell'art. 7 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 non è inoltre ammissibile all'aiuto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

7. Domanda di contributo

Per accedere al contributo, il soggetto interessato deve presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il **31 marzo 2023, ore 15.00**.

La domanda di contributo, redatta sulla base della modulistica approvata con atto del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, deve contenere il programma delle attività con le seguenti informazioni:

- a) obiettivi e finalità;
- b) mercato di destinazione;
- c) costi.

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

- a) per ciascuna spesa relativa alla fornitura di beni/servizi, almeno tre preventivi, indipendenti e comparabili, con l'indicazione di quello prescelto. Indipendentemente dalla scelta effettuata, sarà considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo di minore importo, in applicazione del principio di economicità. In caso di preventivo unico è necessario dare atto dei motivi di unicità (es. concessionario esclusivo).
- b) prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa;
- c) copia dell'atto costitutivo e statuto;
- d) delibera o atto equivalente, nel caso di soggetti la cui forma preveda la presenza di un organo decisionale, con la quale si approva il programma delle attività e il piano dei costi;
- e) eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa dichiarazione del revisore dei conti che il richiedente non ha diritto a recuperare l'IVA. In assenza di tale documentazione non sarà in alcun modo possibile richiedere il costo dell'IVA in fase di pagamento.

8. Istruttoria e termine del procedimento

L'istruttoria sul programma delle attività, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione e si conclude entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

In esito all'istruttoria verrà acquisito sulle attività promozionali presentate per il finanziamento regionale ed istruite dal competente Settore apposito parere da parte del Comitato Tecnico (art. 6, L.R. n. 16/1995)

Qualora le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati, il Dirigente del Settore competente procederà all'approvazione dell'atto di concessione del contributo.

Qualora invece le risorse siano inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, il Dirigente del Settore competente approverà, con proprio atto, il programma di attività e il contributo spettante per ciascuna domanda ammissibile applicando la riduzione dell'intensità dell'aiuto.

In questo caso, l'atto verrà comunicato ai potenziali beneficiari che dovranno confermare l'interesse o meno a realizzare le attività preventivate anche a fronte delle riduzioni. In relazione ai riscontri ottenuti, il Dirigente, con proprio atto, provvederà alla concessione dei contributi, rimodulando, in caso di rinunce, i contributi spettanti ai soggetti interessati.

Nell'atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza, comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'atto sarà indicato inoltre anche il codice Cup attribuito ad ogni progetto.

9. Obblighi di comunicazione

I soggetti ammessi a contributo sono tenuti a dare evidenza del finanziamento sul loro sito web o, in assenza di quest'ultimo, su altri mezzi di comunicazione digitali di cui il beneficiario dispone (es. Facebook, Instagram, ecc.), riportando sinteticamente le attività promozionali ammesse, l'entità del contributo complessivo e l'indicazione "finanziato con la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 16/95". Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una riduzione del 2% del contributo complessivo.

10. Compensazioni tra le spese

Non sono ammesse varianti al progetto approvato.

Sono possibili compensazioni tra le attività (punti 1 e 2 del par. 6) fino al 10% degli importi ammessi per ciascuna di esse e tra le voci di spesa della stessa attività fino al 20%.

Sono ammessi cambi di fornitore purché la scelta ricada su uno di quelli di cui era già stato acquisito il preventivo in fase di presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'importo concesso.

11. Liquidazione del contributo a saldo

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della domanda di pagamento, **entro il 31 gennaio 2024**, redatta sulla base della modulistica approvata con atto del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

La domanda di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it. A detta domanda devono essere allegati:

- a) relazione dettagliata sulle attività svolte;
- b) rendiconto analitico delle spese sostenute;
- c) contratti stipulati con i fornitori dei servizi acquisiti;
- d) copia della documentazione comprovante le eventuali spese di viaggio sostenute direttamente. Le spese di viaggio devono essere sostenute direttamente dal beneficiario e documentate o da fatture (es. noleggior pullman) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio autostradale), con esclusione degli scontrini fiscali.
- e) originale XML delle fatture elettroniche che identifichino chiaramente i costi, secondo le voci indicate al precedente paragrafo 6 ed il relativo file in formato .pdf contenente il foglio di stile. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare nella causale o nel campo note, l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP). Per le spese sostenute nel periodo precedente l'atto di concessione, l'indicazione del CUP è sostituita con la dicitura "L.R. n. 16/1995 - annualità 2023". **Le fatture che non riportano le suddette diciture non saranno ammissibili a contributo.**
- f) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento: bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione,

rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Non sono ammesse quietanze dirette o dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici quale attestazione dell'avvenuto pagamento;

g) stampa dell'estratto conto riferito a tutti i pagamenti relativi alle attività realizzate.

Presso la sede del beneficiario dovrà essere conservata e resa disponibile per i controlli la documentazione fiscale, debitamente quietanzata.

Il beneficiario deve inoltre allegare alla domanda di pagamento o inviare su supporto informatico:

- a) campioni di tutto il materiale informativo e promozionale realizzato;
- b) documentazione fotografica, planimetrica, attestati di presenza, fogli firme, ecc. a supporto delle attività di cui al paragrafo 6 "Attività e spese ammissibili".

L'erogazione dei contributi spettanti a saldo ai beneficiari è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla domanda di pagamento, formalizzati in apposito verbale.

Il termine per l'attività istruttoria è di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Qualora vengano richieste integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, fino alla data di presentazione delle stesse.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

12. Revoca del contributo

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca totale dei contributi concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità al sostegno durante l'esecuzione delle attività;
- b) rilasci dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- c) ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
- d) comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa in applicazione della legge regionale n. 15 del 2021.

13. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento per le attività istruttorie di concessione dei finanziamenti e di liquidazione delle domande di pagamento è Cinzia Ferrini P.O. Interventi per la Promozione dei prodotti agroalimentari del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 - Bologna.

14. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nei presenti criteri si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, anche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla disciplina sul procedimento amministrativo.